



**DIREZIONE GENERALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

San Marino, 23 marzo 2018/1717 d.f.R.  
Prot.n.34247/2018/MC/ss

On.le

**SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI  
INTERNI, LA FUNZIONE PUBBLICA, I  
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO, LA  
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, GLI AFFARI  
ISTITUZIONALI E LA PACE**

Guerrino Zanotti

On.le

**SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI  
ESTERI, GLI AFFARI POLITICI E LA  
GIUSTIZIA**

Nicola Renzi

Preg.mo

**DIRETTORE DIPARTIMENTO AFFARI  
ISTITUZIONALI E GIUSTIZIA**

Dott.ssa Catia Crescentini

Ill.mo

**MAGISTRATO DIRIGENTE TRIBUNALE**

Prof. Lanfranco Ferroni

e p.c.

Preg.mo

**DIRIGENTE AVVOCATURA DELLO STATO**

Dott.ssa Sabrina Bernardi

*OGGETTO: direttiva interpretativa ed applicativa in ordine all'insussistenza di incompatibilità fra lo status di dipendente pubblico e l'assunzione di incarichi di consulente tecnico d'ufficio (CTU) in procedimenti giurisdizionali*

Con la presente direttiva, a seguito di richiesta di formulazione di indirizzi in materia avanzata per le vie brevi allo scrivente, si espone quanto segue.

Le incompatibilità del pubblico dipendente - da ultimo richiamate ed, invero, ampliate dall'articolo 11 della Legge 5 settembre 2014 n.141 "Codice di Condotta degli Agenti Pubblici" - sono principalmente disciplinate dalla Legge 8 settembre 1967 n.38 "Incompatibilità relative al pubblico impiego" e dall'articolo 30 della Legge 22 dicembre 1972 n.41 "Legge organica per i dipendenti dello Stato" (in seguito L.O.).

La Legge 31 luglio 2009 n.108 "Legge sulla Dirigenza" detta, inoltre, agli articoli 16 e 17 ulteriori incompatibilità per il personale assunto con incarico dirigenziale.

La Legge 5 dicembre 2011 n.188 prevede, inoltre, all'articolo 20, comma 5, terzo periodo ed all'articolo 32, comma 7, secondo periodo, specifiche incompatibilità rispettivamente per i Direttori di Dipartimento ed i membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica.

In relazione ai Direttori delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici, vigono, inoltre, le disposizioni dettate dalle specifiche norme che disciplinano i relativi Enti.

Una disposizione particolare è contenuta all'articolo 70, comma terzo della Legge 21 dicembre 2009 n.168 che recita: "Il dipendente pubblico può promuovere la costituzione di società o richiedere il rilascio di licenza d'esercizio di attività economica. A seguito della costituzione della società di cui sia stato promotore o del rilascio della licenza richiesta, il dipendente è tenuto a dimettersi dal rapporto di pubblico impiego o a richiedere l'aspettativa per motivi personali. In caso contrario, è dichiarato decaduto con atto dell'Ufficio".

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via della Capannaccia, 13 - 47890 San Marino A4  
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835  
[info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm](mailto:info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm)





**DIREZIONE GENERALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

*del Personale competente.* La sopra trascritta disposizione prevede, in caso di mancate dimissioni, la decadenza dal rapporto di pubblico impiego del dipendente che abbia partecipato, in qualità di socio, alla stipulazione dell'atto costitutivo o in nome del quale lo stesso atto costitutivo sia stato stipulato. Tale decadenza opera indipendentemente dall'entità della partecipazione assegnata al socio-dipendente pubblico al momento della stipulazione dell'atto costitutivo. Ciò in quanto, la volontà di avviare un'impresa, in forma individuale o societaria, manifestata dal dipendente con la sottoscrizione di atto costitutivo di società (poi costituita) ovvero con la richiesta di patente d'esercizio (poi rilasciata), è stata intesa dal legislatore quale condotta idonea a concretare una causa di cessazione di diritto dal rapporto di pubblico impiego, integrando le fattispecie di cui all'articolo 80 della L.O.

Infine, la precitata Legge n.188/2011, pur rinviando a specifica ulteriore normativa di rango primario la disciplina delle incompatibilità dei pubblici dipendenti (v. articolo 8), stabilisce all'articolo 76, commi 2 e 3 ulteriori incompatibilità con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale e con le cariche in organismi direttivi di associazioni sindacali e di categoria nonché di presidente, segretario politico e membro di segreteria politica di partiti e movimenti politici per determinate categorie di dipendenti.

A seguito della ricostruzione del quadro normativo di cui sopra e con specifico riferimento alla questione emarginata in epigrafe, occorre preliminarmente evidenziare - in quanto di assoluta rilevanza - quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 1991 n.28 "Legge quadro relativa alla disciplina delle libere professioni" e, in particolare, dall'articolo 17, quarto comma della stessa che recita: "*L'esclusivo diritto ad essere nominati periti giurati dal Tribunale spetta ai professionisti iscritti nei singoli Albi.*"

Fatto salvo, pertanto, quanto previsto dalla sopra trascritta norma, si rappresenta come l'effettuazione di attività connesse alla funzione di consulente tecnico d'ufficio (CTU) su incarico del Tribunale non appaia essere in contrasto con le superiori disposizioni in materia di incompatibilità del pubblico dipendente.

Ciò in quanto, al pari dell'effettuazione di prestazioni di consulente tecnico di parte su incarico della Pubblica Amministrazione o di Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato, l'espletamento di attività di CTU non risulta in conflitto con l'attività dell'Amministrazione bensì, al contrario, appare funzionalmente volta a supportare organi dello Stato quantunque nell'un caso (consulente tecnico di parte) aventi natura amministrativa mentre nell'altro (CTU) giurisdizionali.

Stante la sopra enunciata assimilabilità, ai fini della valutazione di incompatibilità, fra le due situazioni di consulente tecnico di parte dell'Amministrazione e di CTU, lo scrivente è a rappresentare a Codeste On.li Segreterie di Stato l'opportunità di adottare direttive a mente dell'articolo 16, commi 2 e 3 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 in relazione al trattamento da applicarsi con riferimento alle prestazioni di consulenza rese dai predetti dipendenti pubblici nell'ambito di procedimenti giurisdizionali ivi compresa la determinazione di criteri per l'erogazione di eventuali compensi.

Ciò allo scopo di uniformare le diversificate prassi osservate e di assicurare parità di trattamento fra i dipendenti pubblici, con riferimento a:

- a) dipendenti nominati consulenti tecnici di parte dell'Amministrazione, ai quali o non è riconosciuto alcun emolumento - anche qualora la prestazione venga effettuata al di fuori dell'ordinario orario di lavoro nel qual caso usualmente si applica l'istituto della flessibilità - o è riconosciuto un rimborso spese;
- b) dipendenti nominati CTU i quali generalmente richiedono al Tribunale onorari o compensi calcolati in analogia a quelli dei CTU non pubblici dipendenti.

Nel restare a disposizione per la collaborazione che Codeste On.li Segreterie di Stato ritenessero eventualmente opportuna da parte dello scrivente per l'elaborazione delle predette direttive, l'occasione è gradita per porgere deferenti ossequi.

**IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Avv. Manuel Canti



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via della Capannaccia, 13 - 47890 San Marino A4  
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835  
[info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm](mailto:info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm)